



Ministero dei Lavori Pubblici
UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

Circolare n. 705 V. L.

18 APR. 1984

Al Consiglio Superiore dei LL.PP.

S e d e

Alla Direzione Generale dell'ANAS

R o m a

Alle Direzioni Generali del Ministero

S e d e

Al Segretariato Generale del C.E.R.

S e d e

Al Magistrato per il Po

P a r m a

Ai Provveditorati Regionali alle OO.PP.

LORO SEDI

Ai Capi Compartimenti ANAS

LORO SEDI

OGGETTO: Revisione dei prezzi contrattuali; prezzi da considerare correnti alla data dell'offerta, in caso di successione di tabelle revisionali.

1. Com'è noto, in caso di successione nel tempo di due o più tabelle revisionali (che dovrebbero essere pubblicate con cadenza mensile dalle Commissioni regionali istituite con circolare di questo Ministero 28 gennaio 1977, n. 505/1AC, in Cod. usuale dei lavori pubblici, ed. ANCE, p. 472) è sorta questione se per stabilire, ai

./.



Ministero dei Lavori Pubblici

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

2.

fini del computo della revisione dei prezzi, quali siano i prezzi correnti nel mese entro il quale è caduta la data di presentazione dell'offerta, si debba avere riguardo ai prezzi risultanti dalla prima tabella, cioè dalla tabella vigente a quella data, ovvero ai prezzi risultanti dalla seconda tabella, cioè dalla tabella pubblicata successivamente ma con riferimento al periodo durante il quale l'offerta stessa è stata presentata.

Sulla questione si è espresso il Consiglio di Stato (Sez. II, 29/8/1983, n. 378) che ha distinto due ipotesi: se la seconda tabella venga dalla Commissione emanata tardivamente, rilevano i prezzi risultanti dalla prima (vigente al tempo dell'offerta); in caso di emanazione tempestiva, si deve avere invece riguardo ai prezzi rilevati con la seconda.

Questo Ministero condivide il parere del Consiglio di Stato, la cui autorità a nessun titolo potrebbe essere disconosciuta, solo avvertendo che esso concerne i prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli, esclusa quindi la mano d'opera (per la quale si rimanda al parere di questo Ufficio Legislativo espresso all'ANAS con f.3 novembre 1982, n. 1739).

Peraltro in relazione al nuovo indirizzo emerso in sede consultiva (cfr. C.d.St.cit.) occorre rivedere o chiarire alcuni profili delle disposizioni dettate con le precedenti circolari.

2. Si deve innanzitutto stabilire il momento, decorso il quale la pubblicazione della tabella va considerata intempestiva.

./.



Ministero dei Lavori Pubblici

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

3.

Allo stato, le circolari che regolano la materia precisano il periodo di riferimento, cioè il periodo al quale si devono riferire i rilevamenti periodici delle Commissioni, ma non indicano entro quale termine le tabelle vanno redatte e pubblicate. Si vedano le seguenti circolari di questo Ministero: cir. Gab. U.L. 28/2/1948, n. 663, in Cod. us. dei ll.pp., ed. ANCE, p.453, II col., II comma; id. p. 457, I col., II e III comma; circ. Isp. gen. ANC, 22 febbraio 1964, n. 880, ivi, p. 460, I col., III comma; circ. Isp. gen. ANC, 11 ago. 1964, n. 3900, ivi, p. 464, II col., I alinea; circ. 28 gen. 1977, n. 505/IAC, ivi, p. 472, II col., II comma; id. p. 474, II col., IV comma, e p. 475, I col., IV comma.

Al contrario, dovendosi applicare il principio enunciato dal Consiglio di Stato, incardinato sulla tempestività o intempestività delle tabelle, appare indispensabile fissare tale dato ulteriore.

Al riguardo il parere sopra menzionato fornisce indicazioni di larga massima distinguendo tra tabelle fisiologicamente e tabelle patologicamente retroattive. Vi si legge infatti:

"Il problema sorge, come in fondo conviene la stessa Amministrazione riferente, unicamente in conseguenza di una carenza e di un ritardo di attivazione dell'Amministrazione, che - deviando da quello che è il corretto e giusto procedimento che postula, come più volte ribadito, una serie continua e ravvicinata nel tempo di operazioni di individuazione di prezzi correnti - ritiene di ovviarvi dando efficacia retroattiva alla tabella, non già per fo-

./.



Ministero dei Lavori Pubblici

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

4.

calizzare il prezzo corrente in un precedente e limitato segmento temporale (retroattività - deduzione e quindi fisiologica dell'accertamento), ma per coprire quegli spazi temporali in cui doveva essere in maniera disaggregata condotta la analisi della dinamica del mercato e che dovevano costituire la dimensione in cui collocare rilevazioni tempestive e cadenzate, in realtà mancate (retroattività - finzione e quindi patologica)."

Occorre quindi disporre, accanto alla cadenza dei periodi di riferimento, una cadenza dei termini entro i quali per ciascuno di quei periodi vanno pubblicate le tabelle "fisiologicamente retroattive". Pertanto si stabilisce che d'ora innanzi le tabelle dovranno pubblicarsi entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun periodo di riferimento mediante affissione, nell'albo di ciascuna sede di Commissione regionale, di un documento riproducente il verbale determinativo dei nuovi prezzi correnti (cfr. sul valore di tale verbale cir. 11.8.1964, n. 3900, cit. in Codice cit., p. 464, colonna II, primo alinea).

Occorre richiamare l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla gravità delle conseguenze dell'emissione tardiva delle tabelle.

Difatti: a) in caso di seconda tabella intempestiva (cioè pubblicata al di là dei trenta giorni), per prezzi correnti si intendono quelli vigenti al tempo della presentazione dell'offerta; b) di conseguenza la revisione risulta più gravosa per l'Amministrazione; c) in relazione a tanto i funzionari responsabili possono essere convenuti, a domanda della Procura generale della Corte dei

./.



Ministero dei Lavori Pubblici

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

5.

Conti, dinanzi a tale organo giurisdizionale, per sentirsi condannare a risarcire il relativo "danno erariale".

In relazione a tale ultimo profilo i capi degli Uffici cui è diretta la presente circolare comunicheranno tempestivamente gli eventuali ritardi ai sensi degli artt. 52 e 53 del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214).

3. Altro punto che occorre rivedere è poi quello della durata del periodo di riferimento. Nelle circolari precedenti (si vedano le circolari citate sub 2) esso è fissato in un mese, periodo che all'epoca fu ritenuto congruo in relazione sia all'andamento dell'economia - e dell'inflazione, in particolare - sia ai contenuti della disciplina vigente. Attualmente entrambi i presupposti debbono ritenersi modificati.

In ispecie deve anzitutto constatarsi una attenuazione della spinta inflazionistica tale da rendere meno impellente l'aggiornamento continuo dei prezzi. Inoltre la più rigorosa determinazione dei tempi del procedimento e la gravità delle conseguenze connesse alla scadenza dei termini consigliano del pari un allungamento del periodo.

Si ritiene pertanto opportuno, a modifica delle circolari sopra menzionate e di ogni altra che diversamente disponga, stabilire in due mesi (e non più in un mese) il periodo di riferimento, ferma restando la cadenza mensile per le revisioni effettuate o da effettuarsi relativamente ai periodi già decorsi alla data della presente circolare.

4. Una ultima questione si pone in relazione alle ipotesi di rettifica di tabelle per errore di fatto. Anche su tale punto si è

./.



Ministero dei Lavori Pubblici

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

6.

espresso il Consiglio di Stato in sede consultiva (cfr. Sez. II 26 gen. 1983, n. 947/81, p. 5) il quale, riconosciuta in via di principio l'ammissibilità di tale potere, afferma che i computi revisionali dovranno riefettuarsi in base alle tabelle rettificate, ma col limite del rispetto del principio della certezza del diritto, sicchè ove sia decorso eccessivo tempo tra il computo originario e la rettifica delle tabelle viziate, detto computo non potrà subire modificazioni.

Il supremo Consesso aggiunge inoltre: "Peraltro, la potestà di correzione e di rettifica, a somiglianza di quella di revoca e di annullamento, va esercitata, oltre che con adeguata motivazione, con sollecitudine per il rispetto, in genere, del principio di certezza che deve presiedere ai rapporti contrattuali tra la Amministrazione e privati, anche per quanto riguarda gli atti provenienti da organi della stessa Amministrazione".

Si pone dunque il problema dei tempi entro i quali l'esercizio di tale potere può produrre effetti retroattivi.

Al riguardo si deve anzitutto precisare che la sollecitudine con cui l'Amministrazione ha l'onere di esercitare la potestà di rettifica non ha nulla da spartire col termine fisiologico di trenta giorni (dalla scadenza del bimestre di riferimento) entro il quale devono pubblicarsi le tabelle delle Commissioni. D'altro canto non sembra neanche possibile fissare aprioristicamente un termine preciso. Detta sollecitudine andrà invece apprezzata di volta in volta tenendo

./.



Ministero dei Lavori Pubblici
UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

7.

conto di ogni circostanza rilevante nel caso concreto. Pare innegabile, ad esempio, che una rettifica di tabelle intervenuta a distanza di anni dalla liquidazione del compenso revisionale eseguito in base alle tabelle originarie, poi rettificate, non può ritenersi sollecita nè rispettosa del ripetuto principio di certezza, andando essa ad incidere su situazioni ormai consolidate.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di comunicare la presente circolare agli uffici dipendenti, per gli adempimenti di competenza.

Restasi in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO *ge*

franceschi
Francesco Nicolazzi